

INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria

Per l'anno 2014 l'IMU non si applica:

- **al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (N.B. Dal 2014 l'IMU per abitazione principale e pertinenze continua ad applicarsi solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** per le quali continua ad applicarsi la detrazione pari ad euro 200,00)**
- **all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori/figli**) che la utilizzano come abitazione principale e **la cui rendita risultante in catasto non ecceda il valore di euro 500,00**; in caso di più unità immobiliari tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità mentre alle restanti si applicherà l'aliquota ordinaria**
- **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari**
- **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008**
- **alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**
- **a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**
- **dal 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale**

SCADENZE DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN 2 RATE	<ul style="list-style-type: none">- 1^ RATA entro 16 giugno 2014- 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2014
-----------------------------	--

ALIQUOTE

- ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO): SI APPLICHERANNO LE ALIQUOTE ANNO 2013
- SALDO (ENTRO IL 16 DICEMBRE): A CONGUAGLIO DELLE ALIQUOTE STABILITE PER L'ANNO 2014 ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE